

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: L'AGENZIA FA IL
PUNTO SULLE NUOVE NORME
IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ DEI
COSTI EX BLACK LIST**

Con la recente circolare n. 39/E/2016 l'Agenzia delle entrate, al fine di fornire i chiarimenti necessari all'applicazione delle novità sul tema succedutesi nel corso del 2015 e del 2016, è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese nazionali in relazione a rapporti intrattenuti con realtà stabilite in Paesi black list.

Le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero "black list", sono

state, difatti, oggetto di rilevanti modifiche.

Gli interventi sono stati operati:

- dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha sancito il passaggio dalla indeducibilità dei costi alla possibilità di deduzione nei limiti del valore normale dei beni e servizi e della deducibilità dell'eccedenza nel solo caso di sussistenza di circostanze esimenti. Al fine di ritenere verificati gli esimenti è sufficiente fornire la prova che le operazioni:
 - rispondano ad un effettivo interesse economico;
 - abbiano avuto concreta attuazione.
- dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che, con decorrenza 2016, ha previsto l'abrogazione delle norme in tema di deducibilità dei costi black list contenute nel Testo Unico delle imposte dirette equiparando tali spese a quelle sostenute per operazioni interne.

Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2015

A seguito di tali modifiche normative si evidenzia che in relazione ai costi sostenuti nel 2015:

- se l'ammontare del costo black list è pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale,
- se l'ammontare del costo black list è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del

valore normale, l'eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.

Il documento di prassi in commento affronta anche l'aspetto dichiarativo dei costi *black list* chiarendo che nonostante le modifiche intervenute, nel modello Unico 2016 vanno comunque evidenziati separatamente tali costi e, aggiunge l'Amministrazione, in mancanza di tale indicazione, benché sia comunque ammessa la deduzione, verrà applicata una sanzione pari al 10% dell'ammontare della spesa con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. La sanzione si applicherà sia relativamente all'importo eccedente il valore normale sia per la parte non eccedente detto limite.

Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2016

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2016:

- i costi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;

- non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;
- non si renderanno applicabili le sanzioni;
- non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati black list.

| Costi sostenuti nel 2015 | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | deducibilità | dichiarazione |
| costo <i>black list</i> pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato | integrale | obbligo di iscrizione separata dei costi con applicazione di sanzione da 500 euro a 50.000 |
| costo <i>black list</i> superiore al valore normale del bene o servizio acquistato | fino all'ammontare del valore normale | |
| | eccedenza | deducibile solo al verificarsi dell'esimente |

| Costi sostenuti nel 2016 | | |
|---|-------------------------------------|--|
| | deducibilità | dichiarazione |
| costo <i>black list</i> pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato | deducibile secondo ordinarie regole | assenza: <ul style="list-style-type: none"> • di obbligo di iscrizione separata dei costi, • di sanzioni |
| costo <i>black list</i> superiore al valore normale del bene o servizio acquistato | | |

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Alberto Traballi